COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI. MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE E DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Art. 25

Miglioramenti pensioni anteriori al 1° gennaio 1975

Con decorrenza 1° gennaio 1975, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1974 delle pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1975, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo stesso considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, delle quote di aggiunta di famiglia per i familiari a carico e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente per le prime L. 3.000.000, per l'eccedenza fino a L. 6.000.000, e per l'ulteriore eccedenza: del 40, del 27 e del 13 per cento per le cessazioni anteriori al 1° luglio 1965; del 30, del 20 e del 10 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1970; del 20, del 13 e del 7 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1970 al 30 giugno 1973; del 15, del 10 e del 3 per cento per le cessazioni dal 1° luglio 1973 al 31 dicembre 1974. In nessun caso l'aumento annuo lordo risultante dall'applicazione del comma precedente si considera inferiore alle lire duecentomila. Gli importi annui lordi delle pensioni risultanti dall'applicazione dei commi precedenti si arrotondano, per eccesso, a multipli di lire cinquecento. Gli importi di cui ai commi precedenti sono concessi direttamente dalle direzioni provinciali del Tesoro per le rispettive pensioni in pagamento relative a ruoli emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Tutti i provvedimenti di variazione delle pensioni a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza sono assoggettati, dai competenti organi, al controllo successivo.

Versione in vigore dal 22 maggio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Estremi	Legge 29 aprile 1976, n. 177
Titolo	II — Personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato
Capo	V — Pensioni degli istituti di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/collegamento-delle-pensioni-del-settore-pubblico-alla-dinamica-delle/art-25-miglioramenti-pensioni-anteriori-al-1-gennaio-1975

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it